

AD MAXIMUM

AUDITING & CONSULTING S.R.L. SB

Società di revisione ed organizzazione aziendale

Piazzetta Modin, 12 - 35129 PADOVA Tel. 049 8933162 - P.IVA e C.F. 00007890288

info@admaximumsrl.it

CIRCOLARE N. 28 DEL 13.07.2026

FATTURA VERSO IL CLIENTE CON PARTE SOCCOMBENTE

La fatturazione delle spese legali dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, nel caso di soccombenza dell'altra parte, segue regole ben precise.

Il caso del rimborso delle spese legali in caso di condanna al pagamento delle spese di lite è un tema piuttosto dibattuto che crea sempre molti dubbi.

In caso di soccombenza, l'avvocato emette sempre la fattura al proprio cliente (la parte vittoriosa). La parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese, ma il professionista deve specificare in fattura che il pagamento è stato materialmente eseguito dalla parte condannata. Tale regola si ricava dalla considerazione che, **ai fini Iva, l'art. 18 D.P.R. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.** D'altronde, il rapporto professionale si instaura esclusivamente tra il professionista e il cliente assistito. Da ciò discende che l'avvocato deve addebitare l'imposta inerente alle spese legali al proprio assistito.

La Cassazione (sentenza n. 10336/2009) ha ribadito il principio per cui la condanna della parte soccombente alle spese di lite, con espressa indicazione dell'ammontare, costituisce **titolo esecutivo anche per il rimborso dell'Iva** che la parte vittoriosa ha versato al proprio difensore. **L'Iva viene infatti considerata onere accessorio**, diretta conseguenza del pagamento degli onorari al difensore e quindi dovuta pur in assenza di una domanda della parte e di una pronuncia del giudicante.

In caso di soccombenza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il difensore può chiedere che il giudice **distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato.** Anche in tal caso il difensore emette fattura nei confronti del proprio assistito, ma rilascia alla parte soccombente una ricevuta per le spese da quest'ultima pagate. **Il legale evidenzia nella fattura resa nei confronti del suo cliente che il pagamento è stato posto in essere dal soggetto soccombente.** Nel caso in cui il cliente sia un privato, non ha diritto alla detrazione dell'Iva e, quindi, per lui rappresenta un costo effettivo che deve in ogni caso essergli rimborsato. Qualora il cliente sia invece un soggetto passivo d'imposta con diritto alla detrazione Iva, quest'ultima resterà a suo carico. La parte soccombente sarà quindi tenuta al rimborso per l'importo complessivo degli onorari, delle spese anticipate, del contributo previdenziale integrativo e dell'Iva se la parte vittoriosa è un privato e non avrà diritto alla detrazione dell'Iva pagata.

Per quanto concerne la ritenuta, se il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, si costituisce un diritto di credito autonomo e quindi la parte soccombente (Pubblica amministrazione e soggetto Iva in genere) deve applicare la ritenuta d'acconto anche se il cliente (parte vittoriosa) è un privato. Nel caso in cui l'avvocato non abbia chiesto la distrazione delle spese a suo favore, emetterà in ogni caso regolare fattura verso il proprio cliente, ne esibirà copia alla parte soccombente (compresa la prova del pagamento, se richiesta) al fine di ottenerne il rimborso, rilasciando semplice ricevuta e pertanto senza Iva né ritenuta. In questo caso, l'esibizione della fattura fa presumere che quanto dovrà essere rimborsato dalla parte soccombente abbia l'effetto di ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute (risposta Ag. Entrate 23.05.2022, n. 286).